



# COMUNE DI BIONAZ COMMUNE DE BIONAZ

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
RÉGION AUTONOME DE LA VALLÉE D'AOSTE



\*\*\*\*\*

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  
60 / 2025

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.**

L'anno duemilaventicinque, addì diciotto del mese di dicembre con inizio alle ore 09:00 e termine alle ore 09:45, nella sala delle adunanze del Comune di Bionaz, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
NICASE VALTER	Sindaco	X	
BETEMPS ALBERT JOSEPH	Vice Sindaco	X	
BARAILLER PAOLO	Assessore	X	
GIACHINO CHANTAL	Assessore	X	
Totale		4	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianluca D'INTRONO.

Il Signor NICASE VALTER, Sindaco pro-tempore del Comune di Bionaz, assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno la trattazione del seguente oggetto:

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto altresì l'art. 21, comma 3 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 («Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta»), il quale prevede che, fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'art. 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi e delle aliquote e tariffe dei tributi;

Dato atto che il termine per approvare le aliquote e le tariffe con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Richiamato altresì quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Considerato che la legge di bilancio per l'anno 2026 dovrà essere approvata dal Parlamento entro il termine del 31 dicembre 2025 e che la stessa presterà efficacia a partire dal 1° gennaio 2026;

Considerato che l'Amministrazione ritiene in ogni caso prioritario approvare il bilancio di previsione per l'anno 2026 entro il 31 dicembre 2025, per garantire agli Uffici un'immediata operatività nel 2026, riservandone il possibile aggiornamento, ove il termine

di approvazione del bilancio di previsione 2026 dovesse essere prorogato da parte del Legislatore;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 757 della legge 160/2019 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta, anche ove non sia intenzione del comune diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 160/2019, accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto 7 luglio 2023, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;

PRESO ATTO che:

- la delibera di cui al punto precedente, approvata senza il prospetto delle aliquote, non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771, dell'art. 1, della legge 160/2019;
- in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui all'art.1, comma 757, L. 160/2019 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria, prevale quanto stabilito nel prospetto;

RITENUTO di determinare le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2026, nell'ambito della potestà concessa dalla legge 160/2019 ed in conformità con quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023 come modificato dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 novembre 2025, integrativo del decreto del 6 settembre 2024, nella misura risultante dal Prospetto elaborato tramite il Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;

Vista la propria deliberazione n. 51 del 10.12.2024, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2025;

Visto il prospetto allegato elaborato sulla Piattaforma del Federalismo Fiscale, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi sopra espressi, le aliquote dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2026, nella stessa misura vigente nell'anno precedente e risultante dal Prospetto elaborato in conformità con quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, come modificato dal decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 novembre 2025, integrativo del decreto del 6 settembre 2024, tramite il Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione e parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di dare atto che, non essendo ancora stata approvata la Legge di Bilancio 2026, il Comune intende confermare, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026, le aliquote IMU approvate nell'anno 2025, riservandone tuttavia il possibile aggiornamento a fronte delle modifiche normative in materia di entrate locali che potrebbero essere approvate dal Legislatore nell'ambito della Legge di Bilancio 2026, con variazione che potrà essere adottata, a fini IMU, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026;
- 4) di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2026, le aliquote dell'IMU, così come di seguito riportate:

Abitazione principale di Categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,0 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994	0,0 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0,0 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree edificabili	7,6 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Altri fabbricati	7,6 per mille

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

6) di trasmettere al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze il prospetto delle aliquote IMU anno 2026 approvato con la presente deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2026, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, commi 767 L. 27 dicembre 2019, n°160

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to NICASE VALTER

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Gianluca D'INTRONO

---

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 18/12/2025 02/01/2026 ai sensi della Legge 69/09 e sarà esecutiva ai sensi dell'art.52 ter, comma 1, della L.R. 54/1998 dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Bionaz, lì 18/12/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Gianluca D'INTRONO

---

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Bionaz, lì

F.to